



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

-4054-07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Bruno	SACCUCCI	Presidente
Dott. Mario	CICALA	Consigliere
Dott. Antonio	MERONE	Consigliere
Dott. Vittorio	ZANICHELLI	Consigliere
Dott. Francesco A	GENOVESE	Cons. Rel.

R.G.N. 9476/01

Cron. 4055

Rep.

PU. 18/1/07

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

OGG.: Attività impositiva da parte dell'A.F. - Danno ingiusto lamentato dal contribuente - Ex art. 2043 c.c. - Giudizio davanti al Giudice di pace-Ricorso in cassazione-Principi informativi della materia

sul ricorso proposto da: 1) MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., 2) AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avv. Gen. dello Stato, che li rappresenta e difende;

152
07

- ricorrenti -

contro

Signora REGINA BASCHIERA;

- intimata -

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Mestre n. 653/00 depositata il 14 dicembre 2000.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di



consiglio del 18/1/2007 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;

Udite le conclusioni del P.M., dottor Ennio SEPE, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in subordine per il suo rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La signora Regina BASCHIERI conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Venezia, il Ministero delle Finanze chiedendone la condanna al risarcimento del danno, stimato in € 300.000, oltre spese di lite.

Secondo la contribuente, il Ministero-Centro Servizi delle II.DD. di Venezia aveva notificato una cartella relativa alla liquidazione della dichiarazione dei redditi con una richiesta di pagamento per imposte, soprattasse e interessi.

Al contrario, la medesima affermava di non dover pagare alcunché in quanto ella era a carico del coniuge, con il quale avrebbe presentato - ai fini fiscali - una dichiarazione congiunta, dalla quale risultava che la stessa non era tenuta a versare alcunché.

Perciò la contribuente, raggiunta dalla richiesta illegittima, si era rivolta ad un commercialista che avrebbe presentato istanza di sgravio al Centro di Servizio, il quale - a sua volta, resosi conto dell'errore - avrebbe comunicato lo sgravio.

Di qui la richiesta di risarcimento, comprensiva della somma di € 100.000 per la prestazione resa dal professionista, accolta dal Giudice di Pace.

2. Secondo quest'ultimo, l'attività dell'Amministrazione fiscale, causata dall'omessa considerazione del fatto che la contribuente era a carico del coniuge e non soggetta al versamento di alcuna somma a titolo di Irpef, avrebbe integrato gli estremi della condotta negligente e determinato un danno ingiusto, in base ad un rapporto di causalità sussistente.

Pur non essendo obbligatoria l'assistenza di un professionista, ma solo una facoltà, l'affidamento del



compito ad un esperto si giustificerebbe con l'innegabile difficoltà di fronteggiare la materia e con la necessità della gente comune di far ricorso alla sua opera.

3. Avverso tale sentenza, l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo, contro cui non resiste la contribuente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico complesso motivo di ricorso (con il quale si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 27, 28 e 97 Cost. e principi generali della Costituzione nonché inesistenza o contraddittorietà della motivazione) la ricorrente deduce che, trattandosi di decisione pronunciata secondo equità, essa è impugnabile solo con ricorso per cassazione e per la violazione dei principi fondamentali.

Nella specie, sulla base dei principi stabiliti dagli artt. 27 e 28 Cost., si sarebbe affermata la responsabilità dell'Amministrazione prescindendo dall'elemento soggettivo e così introducendo un ampliamento della sfera del danno risarcibile.

Inoltre, mancherebbe del tutto la motivazione sulla sussistenza del nesso di causalità, tra il danno ed il comportamento dell'Amministrazione.

Ammettendo la risarcibilità del danno da maggiore comodità e certezza dell'adempimento della procedura di sgravio, il Giudice di Pace sarebbe pervenuto al risultato di risarcire un mero «fastidio».

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Va preliminarmente chiarito che la giurisdizione in materia di danno risarcibile per la cattiva conduzione dell'attività impositiva degli enti e delle Amministrazioni deputate, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, come hanno, ancor di recente, ribadito le Sezioni Unite civili, proprio in una



analogo caso sfociato in una vertenza pendente davanti al giudice di pace.

Con tale decisione, la Corte ha infatti affermato che la cognizione della domanda di risarcimento danni per comportamenti illeciti dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, o di altri enti impositori, spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, non potendo tale controversia sussumersi in una delle fattispecie tipizzate, di cui all'articolo 2 del D.Lgs n. 546 del 1992, attributive della giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie .

2.2. Tanto premesso, va posto in luce il fatto che, per l'entità del valore della lite (inferiore a Euro 1.100,00), la cognizione del giudice di pace si situa nell'ambito (e nei limiti) della cd. pronuncia secondo equità (art. 113, secondo comma c.p.c.). In tal caso, le sentenze sono appellabili esclusivamente, oltre che per violazioni delle norme sul procedimento, solo per violazione delle norme costituzionali o comunitarie ovvero per la violazione dei principi regolatori della materia (art. 339, terzo comma, c.p.c.).

2.2.1. Con riferimento al *tempus* del commesso illecito, tuttavia, la modifica all'art. 339 c.p.c., testè riportata ed introdotta dal D. Lgs. a. 40 del 2006, non era ancora in vigore e - stante la mancata previsione dell'appello - era applicabile la *regula iuris* elaborata da questa Corte, secondo cui, le sentenze del giudice di pace rese secondo equità *ratione valoris* possono essere impugnate esclusivamente con ricorso per cassazione, sia che il detto giudice abbia pronunciato sul merito della controversia sia che abbia limitato la pronuncia alla sola competenza od abbia pronunciato sull'una e sull'altra (per tutte: Cassazione n. 16336 del 2004).

2.2.2. Ma, con riguardo ai poteri relativi a siffatta impugnazione, il giudice di legittimità non gode di piena cognizione dovendo la sua indagine, sollecitata secondo il principio devolutivo, limitarsi al controllo



dell'osservanza dei soli principi informativi della materia.

Com'è noto, questa Corte, con la Sentenza n. 382 del 2005, ha avvertito che nella previsione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quale risulta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2004, l'integrazione (apportata dal dispositivo della sentenza del Giudice delle Leggi) nel senso della sua illegittimità nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informativi della materia, in base al significato semantico dell'espressione «principi informativi della materia», dev'essere intesa nel senso che tali «principi informativi» non sono da identificare con i «principi regolatori della materia», cui alludeva la norma dell'art. 113, secondo comma, nel testo novellato dall'art. 9 della l. n. 399 del 1984 ed anteriore alla modifica disposta dall'art. 21 della l. n. 374 del 1991.

E, in particolare, mentre il giudice conciliatore, vigente quella norma, nell'individuare la regola equitativa da applicare al caso concreto aveva il dovere di osservare le norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, traendole dal complesso delle norme con le quali il legislatore lo aveva disciplinato (in ciò identificandosi «i principi regolatori della materia»), il giudice di pace, a seguito della citata sentenza, non ha il dovere di individuare la regola equitativa traendola da detta disciplina ma, nell'individuarela, dovrà avere cura che essa non contrasti con i principi - preesistenti alle regole in concreto oggettivamente dettate - cui il legislatore si è ispirato nel porre quella disciplina.

2.3. Tanto premesso, si comprende che l'odierno ricorso, teso a mostrare come il giudice di pace abbia affermato la responsabilità dell'Amministrazione prescindendo dall'elemento soggettivo, e così introducendo un ampliamento della sfera del danno



risarcibile, e omettendo del tutto la motivazione sulla sussistenza del nesso di causalità, tra il danno ed il comportamento dell'Amministrazione, e in sostanza pervenendo alla risarcibilità del danno da maggiore comodità e certezza dell'adempimento della procedura di sgravio, cioè al risultato di risarcire un mero «fastidio», manca di individuare (e di censurare nella sentenza che li avrebbe violati) i principi informatori della materia, risolvendosi l'impugnazione in una critica di merito alla ricostruzione della fattispecie da illecito.

Tra i detti principi informatori, infatti, non può essere posto quello, avente al più rango di *regula iuris* del caso di specie, enunciato dalla Corte di cassazione nel remoto precedente n. 8685 del 1996, in un caso parzialmente diverso, nel quale l'ente aveva formulato la richiesta, anche coattiva, di un tributo già in precedenza assolto, però fondata su un atto di accertamento divenuto irretrattabile, in conseguenza del passaggio in giudicato della decisione del giudice tributario, che aveva respinto il ricorso del contribuente. Secondo tale arresto, la fattispecie in esame, portata all'esame del Tribunale (e della Corte di appello), in un giudizio svoltosi secondo diritto, non integrava gli estremi dell'illecito aquiliano, perché «l'esistenza del giudicato (avrebbe reso) del tutto non configurabile l'illecito sotto il profilo colposo, apparendo non rimproverabile la richiesta di un tributo il cui accertamento, anche se per avventura ingiusto, (era) divenuto irretrattabile, mentre per integrare tale illecito sotto il profilo doloso il comportamento dei funzionari dell'amministrazione finanziaria non (avrebbe potuto) esaurirsi nella mera richiesta del tributo, perché ciò troverebbe avallo nel giudicato *inter partes*, ma (avrebbe dovuto) articolarsi in un più grave e complesso contesto operativo che ricomprend(erebbe) la originaria emissione in mala fede dell'avviso di accertamento e si estend(erebbe) all'uso



altrettanto in mala fede del processo e del suo risultato, integrando un vero e proprio programma persecutorio».

Questa Corte, proprio a proposito della verifica sui cd. principi informatori della materia, ha già più volte chiarito che una *regula iuris* può - senza incorrere in censure - «rientra(re) nell'equità formativa (o sostitutiva) del giudice di pace, corrispondente ai principi informatori della materia, ancorché si ponga in contrasto» con una regola giuridica particolare (nella specie, con riferimento al canone per il servizio di depurazione delle acque reflue, la *regula iuris* riguardante il diritto al rimborso in caso di accertamento dell'inesistenze del servizio, con la conseguente condanna dell'ente comunale alla restituzione di quanto corrisposto, era palesemente diversa dalla regola stabilita dall'art. 14, primo comma, della legge n. 36 del 1994: Cassazione n. 15535 del 2005 e 13554 del 2006) .

2.3.1. I vizi della motivazione (che si assumono riguardare sia il profilo del rapporto di causalità, sia l'elemento soggettivo del fatto illecito) non sono, in alcun modo, sindacabili, specie in questa sede relativa al controllo del giudizio equitativo, potendosi solo esaminare, come detto, le censure riguardanti i principi informatori della materia.

In particolare, la censura riguardante la violazione dei principi costituzionali sull'imputabilità soggettiva (o per colpa) del fatto illecito, tale dignità avendo, sicuramente, quello posto a base del ricorso, non è - tuttavia - posta come una critica alla esplicita ed effettiva negazione della imputabilità soggettiva, ossia come censura all'affermazione giuridica, svolta *contra ius*, ma come doglianza ad un sotterraneo percorso motivazionale, nel caso di specie seguito dal giudice di pace, e teso alla sua negazione ad opera dell'Agenzia ricorrente.



Anche sotto tale profilo, le censure non sono meritevoli di ingresso, perché esse si risolvono, pur sempre, in un inammissibile sindacato della motivazione.

2.4. Del resto, a proposito dell'integrale rispetto della fattispecie astratta disegnata dalla legge, nell'accertamento concreto operato dal giudice di pace, questa stessa Corte ha già fatto rilevare (nella sentenza n. 5069 del 2006, resa in tema di indennizzo per arricchimento senza giusta causa: art. 2041 cod. civ.), che la violazione dei principi della sussistenza di una utilità per l'obbligato e, per la P.A., anche del riconoscimento di tale utilità, non è riscontrabile ove essa risulti attenuata nell'accertamento equitativo, in considerazione, da una parte, della natura o del modesto contenuto economico del rapporto e, dall'altra, della eventualmente complessa organizzazione dell'ente, sì che possa ritenersi legittimo un loro accertamento anche attraverso forme semplificate e indirette (Nella specie, la Corte ha concluso che il giudice di pace, attribuendo decisivo rilievo all'accertata esplicita adesione a una piccola fornitura, da parte dei soggetti preposti alla fase esecutiva di lavori di forestazione, nell'interesse della Regione, aveva legittimamente adattato alla peculiarità della fattispecie il principio in tema di riconoscimento dell'utilità).

3. In conclusione, il ricorso, sostanziandosi in censure che non attingono ai principi informativi della materia o che pretendono di criticarli nella loro applicazione concreta, attraverso censure motivazionali, deve essere dichiarato inammissibile, senza che si debba provvedere sulle spese, per non avere la contribuente svolto attività difensiva in questa fase.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V
sezione civile della Corte di cassazione, dai
magistrati sopraindicati, il 18 gennaio 2007.

Il Consigliere estensore

(Francesco Antonio GENOVESE)

Francesco Antonio Genovese

Il Presidente

(Bruno Saccucci)

Bruno Saccucci

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 21 FEB. 2007

IL CANCELLIERE C1

Antonella Frezza

AF

IL CANCELLIERE C1

Antonella Frezza

AF

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA